


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004 N. 2

**Integrazione alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aereaulici).**

**pag. 17**

**LEGGE REGIONALE 11 marzo 2004 N. 3**

**Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della  
Regione Liguria.**

**pag. 18**

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2004 n. 2

### Integrazione alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 2 luglio 2002 n. 24)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici) è aggiunto il seguente:

#### “Articolo 10 bis

(Sanzioni)

La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.000,00.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 febbraio 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2004 n. 2

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati so-

no redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Roberto Levaggi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 117 in data 3 ottobre 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 361;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 1 dicembre 2003;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2004;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1 aprile 2004.

#### 2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere Gaetano Antonio Scullino)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con questo sintetico disegno di legge, la Regione Liguria intende colmare una carenza di disposizioni emersa nell'articolato della legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 che disciplina la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti aeraulici. La normativa prevede all'articolo 10 che la Regione proceda all'emanazione di un apposito Regolamento di attuazione della legge stessa, adempimento, difatti, assolto con l'emanazione del Regolamento 16 aprile 2003 n. 8.

Pertanto, da una lettura comparata del testo della legge e del Regolamento è derivata la mancanza della previsione di sanzioni per la violazione delle disposizioni tecniche contenute nel Regolamento stesso, per cui, al fine di rendere completa e funzionale la disciplina della materia, si è resa indispensabile l'integrazione della legge originaria, con l'approvazione di un articolo unico che stabilisce, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, dall'importo minimo di euro 1.550,00 all'importo massimo di euro 9.000,00.

*Auspicio, pertanto, che il disegno di legge in questione venga suffragato ad ampia maggioranza di voti, da parte di questa Assemblea regionale affinché si possa pervenire, in tempi brevi, ad un completamento della normativa regionale, suggerendo, in questa fase di predisposizione di modifiche, pur non entrando nel merito delle tecnologie utilizzate dalla legislazione, di prevedere l'inserimento del sistema di aspirazione con compensazione di aria pulita proveniente dall'esterno per i locali del settore turistico-alberghiero, Comunità, Enti ed Industrie per impianti che superino l'aspirazione dei fumi ed odori per oltre 3000 metri cubi all'ora.*

### 3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

*La legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002 n. 11 P. I.*

### 4. Struttura di riferimento

Servizio Prevenzione

---

## **LEGGE REGIONALE 11 marzo 2004 n. 3**

### **Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione Liguria, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace.
2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale,

nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

- a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
  - b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.
3. Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, nel rispetto delle norme in materia di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai principi deontologici vigenti nei campi dell'informazione, per realizzare servizi di:
    - a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
    - b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei liguri in Italia e all'estero.
  4. L'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini viene consentito anche attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici, informatici e telematici.

#### **CAPO II**

#### **COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Articolo 2**

(Uffici stampa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale di uffici stampa per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale, aventi l'obiettivo di:

- a) curare, utilizzando le tecnologie più moderne ed evolute, l'adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi regionali e a quella istituzionale dei gruppi consiliari;
  - b) collaborare alle attività di comunicazione istituzionale ed alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione, instaurando, all'uopo, rapporti funzionali di collaborazione con gli organi di stampa e di informazione.
2. Per la composizione degli uffici stampa, la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.
  3. Il numero dei giornalisti di cui al comma 2 non può essere superiore a tre per la Giunta ed a tre per il Consiglio. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione potrà essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta da parte rispettivamente della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione la durata è limitata a due anni. Il personale così individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa.
  4. Sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale di cui al comma 2 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.
  5. I giornalisti operanti presso gli uffici stampa della Regione sono tenuti al rispetto delle nor-

me deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rendono conto agli organi istituzionali di riferimento della rispondenza dell'attività degli uffici stampa agli indirizzi ed obiettivi dai medesimi impartiti.

6. I medesimi non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione degli organi dell'amministrazione regionale.

### Articolo 3

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 vengono perseguite anche attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, la cui attività è indirizzata essenzialmente ai cittadini singoli e associati.
2. La Giunta regionale, nella definizione dei compiti e nella organizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, può prevedere di avvalersi del personale individuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.

### Articolo 4

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, il Piano annuale di comunicazione e di informazione è predisposto dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 400.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:
  - aumento di euro 200.000,00 in termini di

competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.101 "Spese per l'assemblea legislativa regionale";

- aumento di euro 200.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di governo".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
11 marzo 2004 n. 3**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) La Giunta regionale su proposta del Presidente Sandro Biasotti ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 114 in data 6 agosto 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 agosto 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 354;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma e dell'articolo 25, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 11 febbraio 2004;
- e) è stata esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 2004;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1 aprile 2004.

**2. Relazioni al consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Giandomenico Barci)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri, tra gli obiettivi programmatici che la Regione Liguria si è prefissata, vi sono quelli di attuare la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa e di garantire una corretta informazione sull'attività dell'Ente.*

*Con il presente disegno di legge, si vuole affermare e rendere effettivo il principio per cui è necessario accrescere le possibilità per il cittadino di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso, sia per quanto riguarda le determinazioni finali, sia per tutte le operazioni istruttorie e le scelte politiche compiute per raggiungere quei risultati.*

*L'esigenza di creare gli strumenti idonei a gestire e coordinare in maniera professionale e sistematica i flussi informativi, al fine di assicurare un'informazione continua, puntuale e corretta attraverso i 'punti di accesso all'informazione', cioè i tangibili luoghi di contatto tra amministrazione e cittadino, ha ispirato l'elaborazione del presente disegno di legge, in cui viene disposta una specifica ed autonoma disciplina delle attività di comunicazione ed informazione dell'Ente Regione.*

*Il disegno di legge in oggetto ribadisce il principio costituzionale del diritto del cittadino all'informazione e prevede le figure portanti su cui devono ruotare le predette attività: l'ufficio stampa, che deve operare come vera e propria redazione giornalistica, e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, che si propone come sportello informativo sulle attività e sui servizi erogati dall'amministrazione.*

*Ulteriore novità è costituita dalla previsione per cui l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini, è consentito anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici e telematici.*

*Al termine di questa breve relazione, si auspica che anche il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul provvedimento, approvato a maggioranza dalla I Commissione.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Paolo Perfogli)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge n. 354, all'esame del Consiglio regionale, è stato oggetto di una lunga discussione nella competente Commissione che ha dato luogo a modifiche del testo iniziale.*

A seguito dell'approvazione della legge regionale 23/2002 Giunta e Gruppi consiliari hanno a disposizione supporti nella loro attività regolati da un rapporto "fiduciario".

Il disegno di legge non raccoglie adeguatamente la nuova situazione legislativa intervenuta con la sopracitata legge 23/2002.

Inoltre, si pone in misura notevole l'esigenza di dare disciplina organica a questa materia sulla base delle esperienze della Giunta Biasotti che frequentemente utilizza la comunicazione istituzionale in modo propagandistico. Infatti il disegno di legge n. 354 non prevede che Giunta regionale e Ufficio di Presidenza approvino, attraverso un preventivo confronto con il Consiglio regionale, un Piano annuale di comunicazione e di informazione che garantirebbe trasparenza nelle scelte ed efficaci risultati.

Il disegno di legge n. 354, nella versione approvata dalla I<sup>a</sup> Commissione, è inadeguato, non corrisponde a idonei criteri di trasparenza e correttezza istituzionale e rischia di determinare notevoli costi per la Regione.

Il voto negativo dei D.S. in Commissione è stato espresso, soprattutto, con queste considerazioni. Proporranno in Consiglio regionale significative modifiche a tale testo.

### 3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P. I.